



COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ³²... dd. ^{05.10.2023}.....

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Raffaella Santuari
E.T.O.

INDICE

<i>art. 1 - Finalita' del regolamento</i>	<i>pag. 3</i>
<i>art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza – presupposti</i>	<i>pag. 3</i>
<i>art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza</i>	<i>pag.3</i>
<i>art. 4 - Specificazione delle fattispecie previste dalla legge</i>	<i>pag. 3</i>
<i>art. 5 - Esclusione del carattere di spesa di rappresentanza</i>	<i>pag. 4</i>
<i>art. 6- Gestione amministrativa e contabile</i>	<i>pag. 4</i>
<i>art. 7 - controllo del servizio ragioneria</i>	<i>pag. 5</i>
<i>art. 8 - Rendicontazione e pubblicita'</i>	<i>pag. 5</i>
<i>art. 9 - Entrata in vigore</i>	<i>pag. 5</i>

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. La presente disciplina regolamenta i casi nei quali è consentito sostenere da parte del Comune di Cavalese spese di rappresentanza e regola con apposite prescrizioni il procedimento di autorizzazione e gestione contabile conseguente.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA – PRESUPPOSTI

1. Le spese di rappresentanza sono disciplinate all'art. 214 e 215 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. TAA 3.5.2018, n. 2); esse hanno il loro fondamento nell'esigenza del Comune di Cavalese di manifestarsi all'esterno, in rapporto ai propri fini statutari, per mantenere od accrescere il prestigio del Comune; esse, pertanto, sono finalizzate a promuoverne l'immagine e le attività.
2. In osservanza ai principi di economicità, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa e in conformità con quanto previsto al precedente comma 1, le spese di rappresentanza possono essere assunte a carico del Comune di Cavalese ove rispondano ai seguenti presupposti e criteri di:
 - a) ufficialità, in quanto destinate a finanziare manifestazioni ufficiali e comunque rivolte verso l'esterno, idonee ad attirare l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, salva diversa espressa previsione della norma di legge regionale; ove rivolte a soggetti esterni, deve trattarsi di soggetti istituzionalmente rappresentativi degli enti a cui appartengono;
 - b) congruità, rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa;
 - c) sobrietà e ragionevolezza in termini di spesa totale e spesa per singola iniziativa, in relazione alla dimensione territoriale ed alle caratteristiche del Comune di Cavalese.

ART. 3 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in quanto rappresentano all'esterno il Comune di Cavalese il Sindaco, e gli assessori nell'ambito delle rispettive competenze. La riconducibilità agli organi di vertice politico esclude, pertanto, che la funzione di rappresentanza possa essere espletata da dipendenti dell'Ente.

ART. 4 - SPECIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALLA LEGGE

1. Fermo restando il necessario rispetto di tutti i presupposti indicati nel precedente articolo 2 sono specificate di seguito le fattispecie previste del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. TAA 3.5.2018, n. 2):
 - a) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo. Tali iniziative devono pertanto essere pubbliche o pubblicizzate, non rientrando nelle spese di rappresentanza scambi di beni come atti di cortesia meramente effettuati tra privati per iniziative non rivolte all'esterno;
 - b) colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti. Detti ricevimenti devono avere una rilevanza esterna ed essere conseguenza di attività statutaria (a titolo esemplificativo: tavola rotonda, convegni, seminari, cerimonie, conferenze stampa). Non rientrano pertanto nel novero di tali spese quelle sostenute dal Sindaco pro tempore in

occasione di riunioni degli organi collegiali né in occasione di incontri con consulenti e con altri Amministratori in normali circostanze di lavoro o in incontri non aventi carattere istituzionale e rilievo esterno;

c) acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri enti pubblici. Gli eventi devono essere pubblici o pubblicizzati; la visita privata di una personalità senza rilevanza esterna o senza correlazione con l'attività comunale non può dar luogo a spese di rappresentanza;

d) servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie. La solennità deve essere evidenziata come ragione giustificativa delle spese sostenute;

e) gemellaggi con altri Comuni. La spesa deve essere mantenuta entro ragionevoli limiti funzionali e quantitativi;

f) scambi di esperienza con altri Enti nei diversi settori di attività. Questa fattispecie si riferisce ad eventuali spese per l'acquisto di beni e servizi (materiale documentario, noli, viaggi, rientrando le rimanenti spese nelle fattispecie previste per i precedenti punti);

g) inaugurazione di opere pubbliche realizzate dal Comune di Cavalese. Deve trattarsi di inaugurazione di carattere pubblico volta a dare lustro e conclusione ad un percorso, sovente partecipato, che ha impegnato la comunità nelle sue varie rappresentanze istituzionali e sociali;

h) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato il Comune di Cavalese. o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio alla medesima;

i) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale. La disposizione giustifica il riconoscimento di spese che consentono di manifestare gratitudine ai dipendenti mediante l'elargizione di riconoscimenti aziendali di natura simbolica in occasione di ricevimenti aventi carattere di sobrietà.

ART. 5 - ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:

a) oblazioni, sussidi e atti di beneficenza;

b) colazioni di lavoro per dipendenti ed Amministratori comunali . in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio Commissioni e riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio, riunioni di organi collegiali);

c) ristorazione con soggetti politici, sindacali ed altri amministratori pubblici i cui incontri risultino privi del carattere di rappresentanza di cui all'art. 2;

d) spese che in generale non permettano la verifica dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 2.

2. Non sono da annoverare tra le spese di rappresentanza le spese sostenute dal Comune di Cavalese in quanto funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione del servizio pubblico da parte della collettività, allo scopo di consentirne l'effettivo esercizio. Tali spese devono essere autorizzate e gestite con le modalità e nell'ambito dei budget di spesa previsti in relazione ai servizi medesimi.

ART. 6 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. L'importo massimo per spese di rappresentanza viene annualmente indicato in sede di approvazione del Bilancio di previsione. Le relative risorse sono assegnate al

responsabile del Servizio Segreteria, commercio e relazioni con il pubblico mediante la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

2. Non può essere dato corso alle spese di rappresentanza ove le stesse non siano previamente impegnate secondo le ordinarie procedure contabili; in particolare per le spese di rappresentanza sono disposti atti di prenotazione della spesa a cura del Responsabile del servizio Segreteria, commercio e relazioni con il pubblico competente in quanto gravanti sulla parte corrente di bilancio. Le spese di importo non superiore a euro 500,00 possono essere effettuate, quali spese a calcolo ai sensi dell'art 8, comma 3 bis della L.p. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m., con le modalità di esecuzione in economia. Le spese di importo pari o superiore a 1.000 euro rimangono di esclusiva competenza della Giunta comunale.
3. Ai fini della liquidazione della spesa da parte del Responsabile del Servizio Segreteria, commercio e relazioni con il pubblico, o suo sostituto secondo le regole organizzative dell'Ente, i soggetti autorizzati, devono puntualmente rendicontare e giustificare le spese mediante la produzione di analitica documentazione debitamente sottoscritta e recante indicazione della causale e dell'occasione che vi ha dato luogo e con precisazione di tipologia categorica dei partecipanti, in modo da consentire un adeguato riscontro della rispondenza ai fini pubblici delle spese stesse e della coerenza rispetto alla previa autorizzazione e la verifica della corrispondenza della spesa alle fattispecie previste all'art. 2. E' esclusa la esposizione in maniera forfettaria o globale.

ART. 7 - CONTROLLO DEL SERVIZIO RAGIONERIA

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 6, commi 1 e 2, il Responsabile del servizio Ragioneria non procede al pagamento delle spese di rappresentanza senza che sia inoltrata la documentazione giustificativa a corredo della liquidazione come specificata all'art. 6 comma 3 e atta a consentire la verifica della corrispondenza della spesa alle fattispecie previste all'art. 2.
2. Nel caso previsto al precedente comma la spesa è restituita al responsabile del servizio segreteria, commercio e relazioni con il pubblico per l'acquisizione delle necessarie integrazioni.

ART. 8 RENDICONTAZIONE E PUBBLICITA'

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto riportato nella relazione dell'organo di revisione al rendiconto della gestione. Tale prospetto è pubblico sul sito internet dell'Amministrazione.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.